

(N. 2383)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni  
(SPATARO)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro  
(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1952

Modificazione temporanea all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, recante «nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili» dispone che gli esami relativi vengano tenuti, dalla Amministrazione postetelegrafonica, normalmente una volta l'anno.

L'obbligatorietà della sessione normale di esame, stabilita un decennio fa, si addimostra però, al momento presente, dannosa per la efficiente e aggiornata preparazione dei candidati brevettati, anche in relazione al trattamento di «ufficiali» che i radiotelegrafisti hanno praticamente ottenuto nella Marina mercantile.

Infatti le Commissioni d'esame sono state concordi nel rappresentare il basso livello cul-

turale della media dei candidati, nonché la necessità di rivedere i programmi per adeguarli alle ulteriori acquisizioni della radiotecnica, e per comprendervi nuove nozioni da ritenersi oggi indispensabili, quali, in particolar modo, quelle relative alla nautica.

A ciò si aggiunga il trattamento di «ufficiali» goduto dai radiotelegrafisti, trattamento che tende a trasformarsi in vero e proprio stato giuridico, e che rende sempre più necessario che il personale interessato sia fornito di una sia pur modesta cultura generale, e di cognizioni di nautica.

È in funzione pertanto presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una apposita Commissione interministeriale per lo studio, fra l'altro, di riforme ai programmi di esami in atto vigenti; è peraltro da presumere

che i lavori della Commissione richiederanno ancora qualche tempo per essere ultimati, dopodichè altro tempo dovrà trascorrere per l'approvazione formale dei nuovi programmi, ed altro ancora prima di poter richiedere ai candidati agli esami in parola la preparazione secondo i nuovi programmi stessi.

Se, nel frattempo, l'Amministrazione restasse vincolata al bando di una sessione annuale di esami secondo i vecchi e superati programmi, si avrebbe la grave contraddizione di sanzionare l'idoneità di candidati in possesso di nozioni ritenute insufficienti; onde si ravvisa indispensabile dare facoltà all'Ammini-

strazione, in deroga al disposto dell'articolo 3 della citata legge n. 128, di sospendere le sessioni normali degli esami di cui trattasi, fino all'emanazione di una nuova disciplina degli esami medesimi.

Il provvedimento non potrà avere ripercussioni dannose nei riguardi della possibilità di nuove eventuali assunzioni di radiotelegrafisti, in vista della grande inflazione esistente di radiotelegrafisti già brevettati.

È stato di conseguenza predisposto l'unito disegno di legge, che sottopongo all'approvazione di codesta Assemblea.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

In deroga al disposto dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, è data facoltà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere le sessioni normali di esami per il conseguimento dei certificati internazionali per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili, fino a che la materia del conseguimento dei certificati stessi non sarà stata ridisciplinata con nuove norme.